

REGOLAMENTO (UE) N. 699/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2012

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 1° novembre 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia («paesi interessati»).

(2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 20 settembre 2011 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione rilevante, in questo caso superiore al 40 %, della produzione totale di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio dell'Unione. La denuncia conteneva elementi che permettevano di presumere l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e di un notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate al procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e i rappresentanti dei paesi interessati, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

a) Campionamento dei produttori dell'Unione

(5) Dato il numero presumibilmente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere al campionamento per determinare il pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base.

(6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Il campione era costituito da tre società, sulle 22 note come produttrici del prodotto simile prima dell'apertura dell'inchiesta.

(7) Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di vendite e di produzione per i quali è ragionevole ritenere possibile svolgere un'inchiesta nel tempo a disposizione. I produttori dell'Unione che costituiscono il campione hanno sede in quattro Stati membri e rappresentano il 48 % del totale delle vendite nell'Unione di tutti i produttori dell'Unione e il 64 % dei produttori che si sono manifestati. Nessuna delle parti interessate si è opposta al campione proposto.

b) Campionamento degli importatori indipendenti

(8) Dato il numero presumibilmente elevato di importatori indipendenti, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1° ottobre 2010 — 30 settembre 2011).

(9) Dei 38 importatori indipendenti contattati dalla Commissione, solo cinque società hanno risposto entro il termine stabilito. Una società è risultata essere utilizzatrice più che importatrice. Si è pertanto ritenuto che non fosse necessario selezionare un campione e sono stati inviati questionari a tutti e quattro gli importatori che si sono manifestati. Infine, solo due importatori hanno risposto al questionario e hanno collaborato pienamente all'inchiesta.

c) Campionamento dei produttori esportatori

(10) Dato il numero presumibilmente elevato di produttori esportatori, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 320 dell'1.11.2011, pag. 4.

esportatori dell'Unione sono stati invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1° ottobre 2010 — 30 settembre 2011). Sono state anche consultate le autorità dei paesi interessati.

- (11) Per quanto riguarda la Russia, nessun produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta. Per quanto riguarda i produttori esportatori turchi, dato che si sono manifestate tre società, la Commissione non ha ritenuto necessario il campionamento. Le tre società turche che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano la maggioranza delle esportazioni turche verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

d) Risposte al questionario e verifiche

- (12) Per effettuare la propria analisi, la Commissione ha inviato questionari a tutti e tre i produttori esportatori turchi che hanno collaborato, nonché ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori indipendenti che hanno collaborato e agli utilizzatori.
- (13) Hanno risposto al questionario tutti e tre i produttori esportatori turchi che hanno collaborato, tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, due importatori indipendenti dell'Unione e quattro utilizzatori.
- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttori esportatori turchi

- RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AŞ, Küçükköy, Istanbul, Turchia,
- SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul, Turchia,
- UNIFIT Boru Baglanti Elemanlari Ltd. Sti, Tuzla, Istanbul, Turchia.

Produttori dell'Unione

- ERNE Fittings, Schlinz, Austria,
- Virgilio CENA & Figli S.p.A., Brescia, Italia.

3. Periodo dell'inchiesta

- (15) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell'inchiesta» o PI). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

4. Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

- (16) Sono in vigore misure antidumping per alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Malaysia, della

Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia, e in seguito a pratiche di elusione anche per alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e spediti da Indonesia, Sri Lanka, Filippine e Taiwan (con alcune eccezioni) ⁽¹⁾. Questi paesi sono designati qui di seguito come «paesi oggetto di misure antidumping».

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (17) Il prodotto in esame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili nelle voci NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 («il prodotto in esame»).
- (18) I tubi di acciaio senza saldatura o saldati sono utilizzati per la produzione di gomiti, riduttori e raccordi a T, mentre per la fabbricazione di cappellotti, di norma sono utilizzate come materia prima lamiera d'acciaio. I gomiti e i riduttori sono fabbricati mediante taglio e formatura, curvatura o riduzione. I raccordi a T sono fabbricati utilizzando l'idropressione e i cappellotti mediante formatura di lamiera o lastre. Queste operazioni sono generalmente seguite da smussatura e granigliatura prima dell'imbballaggio. In alcuni casi il prodotto è anche sottoposto a galvanizzazione. Tutti i tipi di prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi di base.
- (19) Gli accessori per tubi sono principalmente utilizzati nell'industria petrolchimica, nella costruzione, nella produzione di energia, nella costruzione navale e negli impianti industriali. Sono utilizzati per raccordare tra loro i tubi in tutte le suddette applicazioni.

2. Prodotto simile

- (20) Il prodotto in esame e alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio venduti sul mercato interno nei paesi interessati, nonché alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Russia

- (21) Come indicato nel considerando 11, nessun produttore esportatore russo ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, il dumping per la Russia è stato calcolato in base ai dati disponibili, come precisato di seguito.

⁽¹⁾ GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18, e GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1.

1.1. *Valore normale*

- (22) Dato che nessun produttore esportatore russo ha collaborato all'inchiesta, il valore normale per la Russia è stato calcolato sulla base dei dati disponibili.
- (23) Va ricordato che la denuncia conteneva dati giustificanti una forte presunzione di dumping per le importazioni russe del prodotto in esame. Il calcolo che ha permesso di stabilire questi elementi era basato su un valore normale costruito per la Russia, in mancanza di informazioni più dettagliate. Tuttavia, per stabilire un valore normale più preciso la Commissione ha deciso, in via provvisoria, di costruire il valore normale per la Russia, sulla base delle informazioni ottenute durante l'inchiesta dai produttori esportatori turchi che utilizzano tubi di acciaio senza saldatura russi per la fabbricazione del prodotto in esame. Infatti, il costo delle materie prime costituisce la parte preponderante dei costi complessivi di produzione del prodotto in esame; questo metodo è stato quindi ritenuto il più adatto per stabilire il valore normale per la Russia in base ai dati disponibili.
- (24) Il valore normale per la Russia è stato quindi calcolato determinando il valore normale medio ponderato dei produttori esportatori turchi che hanno collaborato, che acquistano parte delle loro materie prime dalla Russia.
- (25) È importante notare che il valore normale risultante è stato determinato per il tipo di prodotto (gomiti) che rappresenta il volume di importazioni maggiore e non per tutti i tipi del prodotto in esame, per consentire una comparazione rappresentativa con il prezzo all'esportazione (si veda oltre).

1.2. *Prezzo all'esportazione*

- (26) In assenza di informazioni più dettagliate sui prezzi, il prezzo all'esportazione per le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat sulle importazioni. Dato che sono dichiarati con certi codici NC prodotti di natura assai diversa, il prezzo all'esportazione è stato determinato limitando l'uso dei dati Eurostat al tipo di prodotto (gomiti) che rappresenta il volume di importazioni maggiore, considerato rappresentativo di tutto il prodotto in esame. Il prezzo d'esportazione è stato quindi basato sul codice NC 7307 93 11.
- (27) I dati Eurostat hanno dovuto essere corretti in considerazione del fatto che alcune operazioni di importazione dalla Russia in Bulgaria, Estonia e Lituania contenevano dichiarazioni errate, probabilmente a causa di errori di classificazione. Tali operazioni sono state individuate utilizzando le statistiche sulle importazioni fornite nella base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e sono state eliminate dal calcolo del prezzo all'esportazione per evitare di utilizzare un prezzo all'esportazione distorto nel calcolo del dumping.

1.3. *Confronto*

- (28) Il margine di dumping è stato stabilito confrontando il prezzo all'esportazione franco fabbrica basato sui dati Eurostat con il valore normale per la Russia stabilito come indicato sopra.

- (29) Per stabilire il prezzo d'esportazione franco fabbrica, il prezzo all'esportazione cif basato sui dati Eurostat (e corretto per eliminare le distorsioni come indicato sopra) è stato adeguato per tener conto del costo del trasporto. A questo scopo, è stato utilizzato il costo del trasporto come calcolato nella denuncia, perché è stato ritenuto una stima ragionevole.

1.4. *Margine di dumping*

- (30) I margini di dumping per il paese sono stati espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (31) In base a quanto precede, il margine di dumping provvisorio per il paese, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Società	Margine di dumping provvisorio
Tutte le società	23,8 %

2. **Turchia**2.1. *Valore normale*

- (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo stabilito, per ciascuno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato, se il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile fosse rappresentativo, ossia se il volume totale di queste vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame. L'inchiesta ha stabilito che le vendite sul mercato interno del prodotto simile erano rappresentative per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato.
- (33) La Commissione ha poi individuato, in rapporto ai tipi di prodotto che le società vendevano sul mercato interno, realizzando vendite complessive rappresentative, i tipi di prodotto identici o direttamente comparabili a quelli venduti per essere esportati nell'Unione.
- (34) Per ciascun tipo di prodotto in esame venduto dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerato comparabile al tipo di prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, è stato stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume delle vendite di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, durante il periodo dell'inchiesta, è risultato pari al 5 % circa del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto per l'esportazione nell'Unione. L'inchiesta ha stabilito che, nel caso di ciascuna delle tre società, per la maggioranza dei tipi di prodotto le vendite sul mercato interno erano rappresentative.

- (35) La Commissione ha in seguito esaminato se si poteva ritenere che le vendite sul mercato interno in quantità rappresentative di ciascun tipo di prodotto in esame potevano essere considerate eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.
- (36) Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo di vendita medio ponderato era uguale o superiore al costo unitario, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata di tutti i prezzi di vendita sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.
- (37) Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.
- (38) L'inchiesta ha stabilito che le vendite remunerative di alcuni tipi di prodotto comparabili rappresentavano oltre l'80 % del totale delle vendite sul mercato interno e di conseguenza tutte le vendite sul mercato interno sono state considerate nel calcolo del prezzo medio per determinare il valore normale. Per gli altri tipi di prodotto le cui vendite sono state considerate avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali sono state utilizzate soltanto le vendite remunerative.
- (39) Se i tipi di prodotto sono stati venduti in perdita, non sono stati considerati come venduti nell'ambito di normali operazioni commerciali. Per i tipi di prodotti non venduti nell'ambito di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Tutte e tre le società oggetto dell'inchiesta hanno venduto tali tipi di prodotto per l'esportazione nell'Unione, anche se in quantità limitate.
- (40) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, e la media dei loro costi di produzione durante tale periodo. Per i tipi di prodotto venduti in quantità non rappresentative sul mercato interno, per costruire il valore normale sono state utilizzate la media ponderata dei profitti e le spese generali, amministrative e di vendita nel corso di normali operazioni commerciali relative a tali vendite non rappresentative.

2.2. Prezzo all'esportazione

- (41) In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sulla base del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile.
- (42) Una delle tre società turche che hanno collaborato ha effettuato, durante il periodo dell'inchiesta, vendite all'esportazione verso l'Unione in misura molto limitata. La società in questione ha sostenuto che vorrebbe esportare di più nell'Unione, ma che non era in grado di offrire agli importatori prezzi sufficientemente bassi, e ha chiesto che di questo fatto fosse tenuto conto nell'analisi.
- (43) Tuttavia, il calcolo del dumping per questa società ha dovuto essere basato sulle sue vendite limitate. Infatti, anche se le vendite della società verso l'Unione sono state limitate, non possono essere ignorate e sono l'unica base per il calcolo di un margine di dumping individuale per tale società. In ogni caso, l'incapacità dell'impresa di vendere di più a causa del livello elevato dei suoi prezzi non può essere considerata un fattore che influenza il calcolo del dumping per quanto riguarda tale società.

2.3. Confronto

- (44) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti in tutti i casi in cui si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e giustificati da dati verificati. In particolare, è stato concesso un adeguamento per i costi di trasporto e di assicurazione, compreso il trasporto nel paese esportatore, sconti, commissioni, costi del credito e spese bancarie.

2.4. Margini di dumping

- (45) I margini di dumping provvisori sono stati espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- a) Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta
- (46) In conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per uno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato il margine di dumping individuale è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame, praticati dalla società.
- (47) Tuttavia, per gli altri due produttori turchi che hanno collaborato, il calcolo del dumping nei loro riguardi ha dimostrato che le imprese hanno praticato un dumping mirato in un determinato periodo e nei confronti di

determinati clienti e regioni. Infatti, i loro prezzi all'esportazione presentavano differenze significative secondo gli acquirenti, le regioni e i periodi. Inoltre, il calcolo del dumping basato sul confronto tra un valore normale medio ponderato e la media ponderata dei prezzi all'esportazione non rispecchiava l'entità effettiva del dumping praticato dai due produttori interessati.

- (48) Pertanto, per rispecchiare l'effettiva entità del dumping praticato dalle due società in questione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale stabilito in base alla media ponderata è stato confrontato, nel loro caso, con i prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione verso l'Unione.

b) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

- (49) Per tutti i produttori esportatori turchi che non hanno collaborato è stato stabilito un margine di dumping residuo. Dato che il livello di cooperazione è stato considerato relativamente basso (il volume delle esportazioni delle tre società turche che hanno collaborato all'inchiesta rappresentava meno dell'80 % del totale delle esportazioni turche verso l'Unione durante il PI), il margine di dumping residuo è stato basato su un metodo ragionevole che ha portato a un margine superiore al più alto dei margini individuali delle tre società che hanno collaborato. Questo margine è stato stabilito sulla base delle vendite di tipi di prodotti rappresentativi effettuate dal produttore turco che ha collaborato con il più alto margine di dumping delle tre società che hanno collaborato.

- (50) In base a quanto precede, i margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
RSA	9,6 %
Sardogan	2,9 %
Unifit	12,1 %
Tutte le altre società	16,7 %

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

- (51) Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da 22 produttori. I 22 produttori costituiscono pertanto l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito designati come «industria dell'Unione».
- (52) Come indicato al considerando 7, i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentano il 50 % circa del totale delle vendite nell'Unione del prodotto simile.

2. Consumo dell'Unione

- (53) Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, determinato secondo le informazioni tratte dalle risposte al questionario delle società costituenti il campione, dalle stime fornite nella denuncia per gli altri produttori dell'Unione e dai dati Eurostat sul volume delle importazioni.
- (54) Il consumo dell'Unione è notevolmente diminuito (del 40 %) tra il 2008 e il PI. È diminuito del 44 % nel 2009, si è mantenuto allo stesso livello nel 2010, per poi aumentare lievemente di 4 punti percentuali nel PI.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2008	2009	2010	PI
Unità (tonnellate)	98 197	55 172	54 878	58 706
Indice (2008 = 100)	100	56	56	60

3. Importazioni dai paesi interessati

3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (55) La Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia e della Turchia dovessero essere valutate cumulativamente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (56) Per entrambi i paesi interessati l'inchiesta ha dimostrato che i margini di dumping erano superiori ai livelli minimi come definiti all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e che il volume delle importazioni in dumping da questi due paesi non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (57) Quanto alle condizioni della concorrenza tra le importazioni dalla Russia e dalla Turchia e il prodotto simile, dall'inchiesta è emerso che i produttori di questi paesi si avvalgono degli stessi canali di vendita e vendono a categorie di acquirenti simili. L'inchiesta ha rivelato inoltre che le importazioni da questi due paesi hanno avuto nel periodo considerato un andamento in crescita in termini di quote di mercato.
- (58) I due esportatori turchi che hanno collaborato hanno sostenuto che il cumulo delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia non è appropriato in questo caso, in quanto le importazioni da questi paesi presentano un andamento diverso in termini di volume e di prezzi.

- (59) A questo proposito va rilevato che l'inchiesta ha stabilito che, mentre le importazioni dalla Turchia sono relativamente stabili in termini di volume, le importazioni dalla Russia sono in aumento. Tuttavia, data la contrazione della domanda nel periodo considerato, le quote di mercato delle importazioni da entrambi i paesi sono in aumento. Allo stesso tempo, i loro prezzi non sembrano essere sostanzialmente diversi, almeno nel periodo tra il 2009 e il PI (l'alto prezzo medio delle importazioni russe nel 2008 è probabilmente dovuto a errori nelle dichiarazioni) con i prezzi medi russi leggermente inferiori ma molto vicini ai prezzi medi turchi.
- (60) Stante quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che sono soddisfatti tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, e che pertanto le importazioni dalla Russia e dalla Turchia devono essere esaminate cumulativamente.

3.2. Volume delle importazioni in dumping

- (61) Il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame dai paesi interessati nel mercato dell'Unione è aumentato nel periodo considerato del 46 %. Più precisamente, le importazioni sono diminuite del 31 % nel 2009, prima di un forte aumento dell'89 % nel 2010, seguito da un leggero calo di circa 12 punti percentuali nel PI. Il volume delle importazioni in dumping nel PI è stato di 2 935 tonnellate.

Tabella 2

Importazioni in dumping dai paesi interessati

	2008	2009	2010	PI
Unità (tonnellate)	2 009	1 392	3 174	2 935
Indice (2008 = 100)	100	69	158	146
Quota di mercato	2 %	3 %	6 %	5 %

Fonte: Eurostat

3.3. Quota di mercato delle importazioni in dumping

- (62) La corrispondente quota di mercato delle importazioni in dumping dai paesi interessati è più che raddoppiata durante il periodo considerato, passando dal 2 % al 5 %.

3.4. Prezzi

a) Evoluzione dei prezzi

- (63) La tabella che segue riporta il prezzo medio delle importazioni in dumping dai paesi interessati, alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, quale risulta dai dati Eurostat. Durante il periodo considerato il prezzo medio

delle importazioni dai paesi interessati è rimasto generalmente stabile a 1 961 EUR/tonnellata, con un'eccezione nel 2010, quando sono diminuiti di circa 150 EUR.

Tabella 3

Prezzi medi delle importazioni in dumping

	2008	2009	2010	PI
Prezzi medi di vendita (EUR/t)	1 961	1 936	1 788	1 961
Indice (2008 = 100)	100	99	91	100

Fonte: Eurostat

b) Undercutting dei prezzi

- (64) Per ciascun tipo di prodotto sono stati confrontati i prezzi di vendita praticati nell'Unione rispettivamente dai produttori esportatori turchi che hanno collaborato e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Dato che gli esportatori russi non hanno collaborato all'inchiesta, l'undercutting è stato calcolato utilizzando i prezzi medi cif indicati da Eurostat e i prezzi medi di vendita nell'Unione dei produttori dell'Unione. Ove necessario sono stati applicati adeguamenti per quanto riguarda entrambi i paesi interessati per tener conto del livello commerciale e dei costi successivi all'importazione, compreso il dazio doganale nel caso della Russia.
- (65) Dal confronto è emerso che durante il PI il prezzo di vendita nell'Unione del prodotto in esame oggetto di dumping originario dei paesi interessati era fino al 30 % inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4. Situazione dell'industria dell'Unione

- (66) Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indici economici che possono aver influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.
- (67) Come si è detto, la Commissione ha fatto ricorso al campionamento dei produttori dell'Unione. Ai fini dell'analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio:

— gli elementi macroeconomici (produzione, capacità, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi ed entità dei margini di dumping e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione sulla base

delle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per gli altri produttori dell'Unione, sulla base di una stima fondata sui dati contenuti nella denuncia,

— l'analisi degli elementi microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) è stata effettuata, per i produttori dell'Unione facenti parte del campione, sulla base delle informazioni da essi fornite.

4.1. Elementi macroeconomici

a) Produzione

- (68) Tra il 2008 e il PI la produzione dell'Unione è diminuita del 44 %. Più precisamente, è diminuita del 47 % nel 2009 e di altri due punti percentuali nel 2010, per poi aumentare leggermente di 5 punti percentuali nel PI, quando ha raggiunto 53 653 tonnellate.

Tabella 4

Produzione

	2008	2009	2010	PI
Unità (tonnellate)	95 079	49 917	48 017	53 653
Indice (2008 = 100)	100	53	51	56

Fonte: risposte al questionario e denuncia

b) Capacità di produzione e utilizzo della capacità

- (69) La capacità produttiva dei produttori dell'Unione si è mantenuta stabile, a 179 912 tonnellate, nel periodo considerato.

Tabella 5

Capacità di produzione e utilizzo della capacità

	2008	2009	2010	PI
Unità (tonnellate)	179 912	179 912	179 912	179 912
Indice (2008 = 100)	100	100	100	100
Percentuale di utilizzo	53 %	28 %	27 %	30 %
Indice (2008 = 100)	100	53	51	56

Fonte: risposte al questionario e denuncia

- (70) L'utilizzo della capacità è stata del 53 % nel 2008, è scesa al 28 % nel 2009 e al 27 % nel 2010 ed è leggermente risalita nel corso del PI al 30 %. L'evoluzione del tasso di utilizzo rispecchia chiaramente la tendenza della produzione, in quanto la capacità è rimasta stabile.

c) Volume delle vendite

- (71) Il volume delle vendite dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è diminuito del 38 % nel periodo considerato. Le vendite sono scese del 45 % nel 2009, sono rimaste allo stesso livello nel 2010 e sono leggermente aumentate nel PI di 7 punti percentuali. Durante il PI il volume delle vendite dell'Unione è stato di 42 379 tonnellate.

Tabella 6

Vendite dell'Unione

	2008	2009	2010	PI
Unità (tonnellate)	68 870	37 649	37 890	42 379
Indice (2008 = 100)	100	55	55	62

Fonte: risposte al questionario e denuncia

d) Quota di mercato

- (72) La quota di mercato dei produttori dell'Unione si è mantenuta relativamente stabile nel periodo considerato ed è anzi salita al 72 % nel PI. L'aumento della quota di mercato è una conseguenza del fatto che il volume delle vendite dei produttori dell'Unione è diminuito leggermente meno del consumo nello stesso periodo.

Tabella 7

Quota di mercato dei produttori dell'Unione

	2008	2009	2010	PI
Quota di mercato	70 %	68 %	69 %	72 %
Indice (2008 = 100)	100	97	98	103

Fonte: risposte al questionario, denuncia e dati Eurostat

e) Crescita

- (73) Dato che il consumo è diminuito del 40 % tra il 2008 e il PI, i produttori dell'Unione non hanno potuto beneficiare di una crescita del mercato.

f) Occupazione

- (74) Per i produttori dell'Unione il livello dell'occupazione è sceso del 18 % tra il 2008 e il PI. Più in particolare, il numero degli addetti è passato da 982 nel 2008 a 824 nel 2009, con un calo del 16 %, e si è mantenuto all'incirca a questo livello nel 2010 per poi scendere ancora a 801 nel PI.

Tabella 8

Occupazione

	2008	2009	2010	PI
Unità (persone)	982	824	833	801
Indice (2008 = 100)	100	84	85	82

Fonte: risposte al questionario e denuncia

g) Produttività

- (75) La produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per addetto, è diminuita del 31 % nel periodo considerato. La produzione è infatti diminuita a un tasso superiore a quello del calo dell'occupazione.

Tabella 9

Produttività

	2008	2009	2010	PI
Unità (tonnellate per addetto)	194	121	115	134
Indice (2008 = 100)	100	63	60	69

Fonte: risposte al questionario e denuncia

h) Prezzi di vendita

- (76) I prezzi medi annui di vendita praticati dai produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo considerato sono diminuiti di oltre il 10 %. Più precisamente, i prezzi medi inizialmente sono aumentati di circa il 12 % nel 2009 per poi scendere nettamente di 23 punti percentuali nel 2010 e mantenersi a questo livello nel PI. Nel PI il prezzo medio dei produttori dell'Unione è stato di 3 096 EUR per tonnellata.

Tabella 10

Prezzi medi dei produttori dell'Unione

	2008	2009	2010	PI
Unità (EUR/tonnellata)	3 489	3 911	3 116	3 096
Indice (2008 = 100)	100	112	89	89

Fonte: risposte al questionario e denuncia

- (77) Come indicato in precedenza, i prezzi di vendita delle importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia sono stati inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

i) Entità del margine di dumping e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping

- (78) Tenuto conto del volume, della quota di mercato e del prezzo delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia, non si può considerare trascurabile l'incidenza dei margini effettivi di dumping sull'industria dell'Unione. È importante ricordare che, come indicato al considerando 16, sono in vigore misure antidumping nei confronti di otto paesi. Dato che, nel periodo considerato dall'inchiesta, l'industria dell'Unione ha visto ridursi le vendite e ha subito perdite, le conseguenze del precedente dumping non possono considerarsi superate e si può ritenere che la produzione dell'Unione resti vulnerabile all'effetto pregiudizievole delle importazioni in dumping nel mercato dell'Unione.

4.2. Elementi microeconomici

a) Scorte

- (79) Il livello delle scorte finali dei produttori costituenti il campione è diminuito del 18 % tra il 2008 e il PI. Più precisamente, le scorte sono lievemente aumentate (2 %) nel 2009, poi sono diminuite del 13 % nel 2010 e di un altro 7 % nel PI. Nel PI le scorte finali dei produttori dell'Unione costituenti il campione sono state di 5 338 tonnellate.

Tabella 11

Scorte finali

Campione	2008	2009	2010	PI
Unità (tonnellate)	6 526	6 661	5 822	5 338
Indice (2008 = 100)	100	102	89	82

Fonte: risposte al questionario

b) Salari

- (80) Il costo annuo del lavoro è diminuito del 10 % tra il 2008 e il PI. Più precisamente, è diminuito sensibilmente nel 2009 (di quasi il 20 %, calo corrispondente a quello dell'occupazione) e poi è aumentato di 4 punti percentuali nel 2010 e di altri 5 nel PI.

Tabella 12

Costo annuo del lavoro

Campione	2008	2009	2010	PI
Unità (EUR)	26 412 013	21 500 757	22 490 982	23 860 803
Indice (2008 = 100)	100	81	85	90

Fonte: risposte al questionario

c) Redditività e utile sul capitale investito

- (81) Durante il periodo considerato, la redditività delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti dai produttori costituenti il campione, espressa in percentuale delle vendite nette, è passata da consistenti profitti a perdite significative. Più precisamente, i profitti sono scesi dal 9,6 % nel 2008 a - 1,2 % nel 2009 e si sono deteriorati ulteriormente nel 2010 scendendo a - 7,8 %. La situazione è leggermente migliorata nel PI, quando le perdite sono state del 7,0 %.

Tabella 13

Redditività e utile sul capitale investito

Campione	2008	2009	2010	PI
Redditività delle vendite dell'Unione	9,6 %	- 1,2 %	- 7,8 %	- 7,0 %
Indice (2008 = 100)	100	- 12	- 81	- 73
Utile sul capitale investito	23,9 %	- 1,7 %	- 9,4 %	- 10,6 %
Indice (2008 = 100)	100	- 7	- 39	- 44

Fonte: risposte al questionario

- (82) L'utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività.

d) Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

- (83) Nel 2008 il flusso di cassa netto delle attività operative è stato positivo (9,3 milioni di EUR). Nel 2009 è leggermente migliorato, passando a 9,8 milioni di EUR, ma nel 2010 è sceso a soli 1,5 milioni di EUR e quindi a - 4,6 milioni di EUR nel PI.

- (84) Non sono emerse indicazioni di difficoltà per l'industria dell'Unione a reperire capitali, principalmente in ragione del fatto che alcuni dei produttori fanno parte di grandi gruppi.

Tabella 14

Flusso di cassa

Campione	2008	2009	2010	PI
Unità (EUR)	9 279 264	9 851 842	1 470 524	- 4 662 347
Indice (2008 = 100)	100	106	16	- 50

Fonte: risposte al questionario

e) Investimenti

- (85) Gli investimenti annui delle società costituenti il campione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti costantemente nel corso del periodo considerato. La diminuzione maggiore (32 %) si è avuta nel 2009, nel 2010 il calo è stato di 25 punti percentuali e nel PI di altri 8 punti. Gli investimenti annui complessivi sono scesi da 8,3 milioni di euro nel 2008 a 2,9 milioni di EUR nel PI.

Tabella 15

Investimenti netti

Campione	2008	2009	2010	PI
Unità (EUR)	8 309 731	5 658 145	3 579 323	2 946 383
Indice (2008 = 100)	100	68	43	35

Fonte: risposte al questionario

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (86) L'analisi dei dati macroeconomici indica che vi è stata una diminuzione della produzione e delle vendite dei produttori dell'Unione nel corso del periodo considerato. Poiché questa diminuzione ha coinciso con il calo della domanda sul mercato dell'Unione, si è registrato un lieve aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. L'utilizzo della capacità è scesa da un già basso 53 % nel 2008 al 30 % nel PI. Anche l'occupazione è diminuita del 18 %.
- (87) Allo stesso tempo gli indicatori microeconomici evidenziano un netto peggioramento della situazione economica dei produttori dell'Unione costituenti il campione. Gli andamenti dei prezzi, della redditività e dell'utile sul capitale investito delineano un quadro molto negativo, che vede il passaggio da una situazione florida nel 2008 a perdite sostanziali nel PI. Anche il flusso di cassa si è deteriorato in modo significativo.
- (88) Alla luce di quanto precede si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ**1. Introduzione**

- (89) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. Sono stati altresì esaminati i fattori noti diversi dalle importazioni in dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare di attribuire alle importazioni in dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

2. Effetto delle importazioni in dumping

(90) Tra il 2008 e il PI il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame è aumentato del 46 % in un mercato che ha subito una contrazione del 40 %, il che ha significato un aumento dal 2 % al 5 % della loro quota di mercato.

(91) L'aumento delle importazioni in dumping del prodotto in esame dai paesi interessati nel periodo considerato ha coinciso con una tendenza al ribasso di tutti gli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione, a eccezione della quota di mercato. L'industria dell'Unione ha perso il 38 % delle sue vendite nell'Unione e i suoi prezzi di vendita sono scesi dell'11 % a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping a basso prezzo sul mercato dell'Unione.

(92) Il prezzo notevolmente più basso di queste importazioni ha impedito all'industria dell'Unione di trasferire l'aumento dei costi di produzione e ciò si è tradotto in livelli di redditività decrescenti e negativi durante il PI.

(93) Sulla base di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping a basso prezzo dalla Russia e dalla Turchia causano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

3. Effetto di altri fattori

3.1. Importazioni da altri paesi terzi

(94) Durante il periodo considerato ci sono state importazioni di volumi significativi da altri paesi terzi, anche da paesi oggetto di misure antidumping. La quota di mercato complessiva delle importazioni da paesi diversi dalla Russia e dalla Turchia è scesa tra il 2008 e il PI dal 28 % al 23 %.

(95) La tabella seguente presenta l'andamento del volume delle importazioni, dei prezzi e delle quote di mercato dei paesi oggetto di misure antidumping e di altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat.

Tabella 16

Importazioni da altri paesi

Paese		2008	2009	2010	PI
Paesi oggetto di misure anti-dumping	Volume (tonnellate)	20 614	13 286	9 721	9 784
	Quota di mercato (%)	21	24	18	17
	Prezzo medio (EUR)	1 639	1 749	1 468	1 563
Altri paesi terzi	Volume (tonnellate)	6 705	2 844	4 093	3 608
	Quota di mercato (%)	7	5	7	6
	Prezzo medio (EUR)	2 279	2 962	2 319	2 925
Totale dei paesi terzi, escluse Russia e Turchia	Volume (tonnellate)	27 319	16 131	13 814	13 392
	Quota di mercato (%)	28	29	25	23
	Prezzo medio (EUR)	1 796	1 963	1 720	1 930

(96) Come risulta dalla tabella che precede, le importazioni dagli otto paesi oggetto di misure antidumping hanno continuato a penetrare nel mercato dell'Unione anche se la loro quota di mercato è scesa dal 21 % nel 2008 al 17 % nel PI. I prezzi medi di tali importazioni sono generalmente inferiori a quelli delle importazioni in dumping dai paesi interessati. Naturalmente, la tabella basata sui dati Eurostat indica i prezzi medi cif prima dell'applicazione dei dazi. Tuttavia, anche tenendo conto del dazio antidumping i prezzi di tali importazioni restano bassi e comparabili ai prezzi delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia, e molto inferiori ai prezzi medi dei produttori dell'Unione.

- (97) Si è però osservato che esistono numerosi tipi diversi del prodotto in esame e che il confronto dei prezzi medi globali potrebbe non essere un indicatore significativo. Allo stesso tempo, si considera che le misure antidumping attualmente in vigore permettono di eliminare l'effetto pregiudizievole di tali importazioni.
- (98) Di conseguenza, e dato che la quota di mercato delle importazioni dai paesi oggetto di misure è in diminuzione, si è concluso in via provvisoria che l'effetto negativo di queste importazioni a basso prezzo non è tale da rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (99) La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è diminuita leggermente durante il periodo considerato, passando da 7 % nel 2008 a 6 % nel PI. I prezzi medi di tali importazioni sono generalmente più elevati di quelli delle importazioni in dumping dai paesi interessati, ma leggermente inferiori ai prezzi medi dei produttori dell'Unione.
- (100) Anche se il confronto dei prezzi medi globali può non essere considerato un indicatore significativo data la varietà di tipi di prodotto, tenuto conto della tendenza al calo di tali importazioni si è concluso in via provvisoria che anche l'effetto negativo delle importazioni da altri paesi terzi non è tale da rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3.2. *Impatto della contrazione del mercato e della crisi economica*

- (101) La crisi finanziaria ed economica del 2008/2009 è con ogni probabilità la causa della diminuzione del consumo di accessori per tubi. Il consumo è sceso di oltre il 40 % tra il 2008 e il 2009 ed è rimasto a questo basso livello per il resto del periodo considerato (anche se ha conosciuto un lieve incremento nel PI). Dato che i costi fissi costituiscono fino al 40 % dei costi di fabbricazione sostenuti dai produttori dell'Unione, il calo della domanda, delle vendite e della produzione si traduce in costi unitari di produzione notevolmente più elevati, e questo ha ovviamente un impatto considerevole sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (102) Anche ammettendo che il calo della produzione abbia potuto avere un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare nel 2009 (quando il calo si è verificato), sarebbe ragionevole supporre che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aumentare i suoi prezzi almeno nel medio-lungo termine e trasferire l'aumento dei costi negli anni successivi. Tuttavia, come risulta evidente dal calo dei prezzi dell'Unione, così non è stato e si può ritenere che questo non è stato possibile a causa dei prezzi notevolmente più bassi delle importazioni in dumping.

- (103) Date queste circostanze, si è concluso in via provvisoria che un effetto negativo della contrazione della domanda non è tale da rompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia.

4. **Conclusioni relative al nesso di causalità**

- (104) In conclusione, le importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia hanno causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (105) Sono stati analizzati anche altri fattori che potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. A questo riguardo, si è concluso che le importazioni da altri paesi terzi, compresi i paesi oggetto di misure antidumping, e gli effetti della contrazione della domanda, per quanto possano aver contribuito al pregiudizio, non rompono il nesso di causalità.
- (106) Sulla base dell'analisi che precede, nella quale gli effetti di tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati debitamente distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni in dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F. **INTERESSE DELL'UNIONE**

- (107) Come previsto dall'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa al pregiudizio causato dal dumping, vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione adottare misure in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

- (108) È da prevedere che, se saranno imposte misure, il calo dei prezzi e le perdite si ridurranno e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione cominceranno a risalire, il che porterà a un significativo miglioramento della sua situazione finanziaria.
- (109) Se invece non saranno istituite misure antidumping, è assai probabile che il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione continui. In tale ipotesi l'industria dell'Unione perderebbe quote di mercato, non potendo seguire i prezzi di mercato determinati dalle importazioni in dumping dai paesi interessati. Gli effetti probabili sarebbero tagli dei costi e la chiusura di impianti di produzione nell'Unione, con pesanti perdite di posti di lavoro.

(110) Tenendo conto dei fattori di cui sopra, si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2. Interesse degli importatori indipendenti dell'Unione

(111) Come indicato sopra, solo due importatori indipendenti hanno collaborato pienamente all'inchiesta rispondendo al questionario. Solo una piccola quota del fatturato di questi due importatori era collegata a rivendite del prodotto in esame. Di conseguenza, è probabile che l'incidenza delle misure sia minima.

3. Interesse degli utilizzatori

(112) Quattro utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. Nessuno di loro importa il prodotto in questione dai paesi interessati e tutti hanno indicato che l'eventuale incidenza delle misure non sarebbe significativa.

(113) Dal momento che nessun utilizzatore che importa dai paesi interessati si è manifestato, e in assenza di informazioni che indichino il contrario, si può concludere in via provvisoria che l'incidenza delle misure sulla redditività dell'industria utilizzatrice e sulla situazione economica sarà piuttosto limitata.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(114) Si può concludere che l'istituzione di misure sulle importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia del prodotto in esame darebbe all'industria dell'Unione la possibilità di migliorare la sua posizione aumentando il volume delle vendite, i prezzi di vendita e i profitti. Potrebbero aversi alcuni effetti negativi in forma di aumenti dei costi per certi importatori, ma sarebbero comunque effetti di portata limitata.

(115) Due esportatori turchi che hanno collaborato hanno sostenuto che l'istituzione di misure nei confronti di un piccolo paese esportatore come la Turchia lascerebbe di fatto l'intero mercato dell'Unione nelle mani di pochi produttori con conseguenze negative sulla situazione concorrenziale.

(116) A questo proposito si osserva che di regola un dazio antidumping non vuole avere un carattere proibitivo né bloccare i flussi commerciali provenienti dai paesi oggetto dell'inchiesta. Lo scopo delle misure è quello di porre in condizioni di eguaglianza i diversi attori del mercato. Si osserva inoltre che sul mercato dell'Unione vi sono più di 20 produttori europei e che le importazioni da altri paesi terzi sono consistenti. Non sembrano quindi giustificate riserve circa il carattere concorrenziale del mercato dell'Unione.

(117) Stante quanto precede, la conclusione provvisoria è che non vi sono motivi che si oppongano all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Russia e dalla Turchia.

G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(118) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia e della Turchia per impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(119) Le misure provvisorie sulle importazioni originarie dei paesi interessati devono essere istituite a un livello che consenta di eliminare il dumping, senza eccedere il livello del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni in dumping. Ai fini del calcolo dell'importo del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si ritiene che le misure debbano consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping.

(120) Dato che i margini di *undercutting* stabiliti sono in tutti i casi superiori ai rispettivi margini di dumping e che l'industria dell'Unione ha subito perdite nel PI, il livello di eliminazione del pregiudizio calcolato sarà di per sé sempre superiore. Di conseguenza, non si è considerato necessario un calcolo dettagliato dei livelli di pregiudizio.

2. Misure provvisorie

(121) Alla luce di quanto precede e in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia e della Turchia debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore, che è in tutti i casi il margine di dumping.

(122) Per la Russia, non essendovi stata collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, è stato calcolato un margine di dumping a livello nazionale, come indicato ai considerando da 21 a 31.

(123) Per la Turchia, dato che il livello di cooperazione è stato considerato relativamente basso, il margine di dumping residuo è stato basato su un metodo ragionevole, che ha portato a un margine superiore al valore più elevato tra i margini individuali delle tre società che hanno collaborato, come indicato al considerando 49.

- (124) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio proposte sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio
Russia	Tutte le società	23,8 %
Turchia	RSA	9,6 %
	Sardogan	2,9 %
	Unifit	12,1 %
	Tutte le altre società	16,7 %

- (125) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle singole società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati dell'inchiesta e rispecchiano quindi la situazione delle società in questione accertata durante l'inchiesta. Queste aliquote del dazio (diversamente dal dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, ossia dalle specifiche persone giuridiche che sono menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (126) Le richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione sociale o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione ⁽¹⁾, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione e connesse, ad esempio, al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

- (127) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per tutte le altre società deve essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

H. DISPOSIZIONE FINALE

- (128) Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono ma-

nifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, rientranti nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98) e originari della Russia e della Turchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Russia	Tutte le società	23,8 %	—
Turchia	RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AŞ, Küçükköy, Istanbul	9,6 %	B295
	SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul	2,9 %	B296
	UNIFIT Boru Bağlantı Elemanları Ltd. Sti, Tuzla, Istanbul	12,1 %	B297
	Tutte le altre società	16,7 %	B999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

⁽¹⁾ Commissione europea
Direzione generale del commercio
Direzione H
Ufficio Nerv 105
B-1049 Bruxelles.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
